

Affidamento del servizio di: Componente commissione di gara per la Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del tappeto erboso del Campo Gara Ovale di Piazza di Siena - Villa Borghese – per l'89°, 90° e 91° CSIO di Roma - CIG 9079546662

Il/La sottoscritto/a IDA LENZA nato/a a PRAIA A MARE Prov. (CS) il 09/06/1971 residente a SCALEA Prov. (CS) Via/Corso/Piazza Corso Mediterraneo n. 34 C.F. LNZDIA71H496975N PI 02351710784

iscritta/o: all' Albo/Ordine/Collegio dei/degli ARCHITETTI della Provincia di COSENZA al n. 1085 dal 26/10/2000 ;

Relativamente al conferimento dell'incarico di cui all'oggetto.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,
nei confronti dell'Amministrazione, e nei confronti di tutti i soggetti di cui al punto precedente

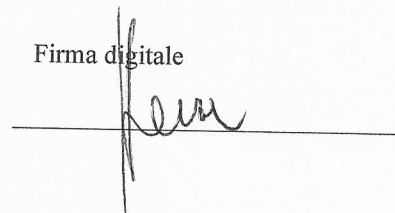
DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 61 e dell'art. 422 del D.lgs. n. 50/2016:

1. di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura in oggetto;
2. Di aver visionato l'elenco di soggetti titolari delle proposte da valutare e contenente i nominativi dei soggetti partecipanti al bando di gara;
3. di non trovarsi, in relazione alla procedura in oggetto, nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti di tutti i soggetti di cui al punto precedente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 6 e 13 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni ;
4. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
5. di non essere a conoscenza, per la procedura in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile comportante l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
6. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.lgs. 165/2001;
7. di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della procedura sopra indicata;
8. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne immediata notizia al presidente della commissione e ad astenersi dalla funzione.
9. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
10. di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito federale www.fise.it in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Roma li, 22/2/22

Firma digitale



RIFERIMENTI DI LEGGE:

1 Art. 77 "Commissione giudicatrice" – commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016:

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

2 Art. 42 "Conflitto di interesse" del D. Lgs. 50/2016:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

3 Art. 51 "Astensione del giudice" Codice di procedura civile: Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore;